



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

V SETTORE: Politiche sociali e Lavoro, Pubblica Istr., Asili
Nido, Sport, Cultura, Biblioteca, Rapp. Univ

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

NUMERO ADOZIONE GENERALE: **16**
DATA ADOZIONE: **17/01/2022**
NUMERO ADOZIONE SETTORE: **I**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE
CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA DA PARTE DEI
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI EX ARTICOLO 31 LEGGE REGIONALE 22/2020**



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

V SETTORE: Politiche sociali e Lavoro, Pubblica Istr., Asili

Determinazione n° 16 del 17/01/2022

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA DA PARTE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI EX ARTICOLO 31 LEGGE REGIONALE 22/2020.

IL RESPONSABILE DEL
V SETTORE: Politiche sociali e Lavoro, Pubblica Istr., Asili
Nido, Sport, Cultura, Biblioteca, Rapp. Univ

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52/16 del 23 ottobre 2020 di approvazione del programma di intervento a favore delle famiglie indigenti e relative modalità di attuazione, art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22,;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 63/13 del 11 dicembre 2020 di approvazione definitiva del programma di intervento a favore delle famiglie indigenti e relative modalità di attuazione, art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22,;

Rilevato che, i Comuni per l'attuazione del programma procedono secondo le seguenti modalità, in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato 1 della Deliberazione di giunta Regionale n. 63/13 del 11 dicembre 2020, di seguito testualmente riportate:

“Per l'attuazione del programma i comuni precedono alla concessione di buoni o voucher agli aventi diritto, spendibili presso le imprese che hanno manifestato l'interesse alla vendita ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22.

I buoni o voucher costituiscono modalità strumentale di erogazione del contributo economico in favore delle famiglie che versano in condizioni di indigenza. L'utilizzo dei buoni o voucher, in luogo della concessione di contributi in denaro, presenta i seguenti vantaggi per l'ente e per i beneficiari:

- Garanzia della corretta finalizzazione dei fondi stanziati;*
- Monitoraggio preciso e puntuale sull'utilizzo degli aiuti erogati;*

– Gestione degli aiuti senza elargire denaro, per una maggior trasparenza e sicurezza.

Poiché i buoni o voucher erogati sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche” previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, i comuni procedono alle relative pubblicazioni richieste dalla normativa citata.

I buoni o voucher sono emessi dal comune in favore dei beneficiari individuati a conclusione dell’istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli stessi nell’istanza.

Il beneficiario potrà recarsi liberamente per l’acquisto dei prodotti presso qualsivoglia produttore, a sua scelta, aderente al programma.

In particolare, il buono o voucher potrà essere concretamente rappresentato da un buono cartaceo (ovvero altro titolo di acquisto assimilabile al buono cartaceo previsto dal comune), **valido come titolo di identificazione e legittimazione affinché i beneficiari possano accedere**, per l’acquisto dei prodotti, ai punti vendita degli operatori economici che manifesteranno interesse alla vendita secondo le modalità stabilite dall’art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22 e nelle Linee Guida (Allegato 2), e il cui elenco è pubblicato dalla regione e consegnato dal comune al beneficiario.

Il comune definisce e rende noti il valore dei buoni/voucher emessi e le relative modalità di gestione, anche indicando sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, fermo restando che i buoni dovranno essere spendibili esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti previsti dall’art. 31, comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22:

– Prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;

– Formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

Inoltre, l’individuazione degli operatori, tra quelli aderenti all’iniziativa, ove spendere il buono dovrà essere sempre rimessa alla libera scelta dei beneficiari. Per favorire la piena libertà di scelta del beneficiario del contributo, il comune non potrà limitare l’utilizzo del buono presso operatori determinati o che insistono sul solo territorio comunale.

I comuni, previa individuazione da parte dei beneficiari degli operatori liberamente prescelti, potranno sottoscrivere apposita convenzione con gli operatori che hanno manifestato l’interesse alla vendita, al fine di disciplinare le condizioni generali per l’utilizzo dei buoni e le modalità per ottenere il rimborso da parte del comune, ivi compresa la documentazione richiesta e i controlli che saranno effettuati dall’ente.

Resta fermo che lo schema giuridico di tale operazione non prevede alcuna compravendita intercorrente tra il comune e l’operatore che accetta i buoni dal beneficiario del contributo, neppure qualora applicabile, ai soli fini IVA, l’articolo 6-quater del D.P.R. n. 633/1972. Ai buoni o voucher emessi dal comune, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in condizioni di indigenza, sono applicabili le indicazioni contenute nella determina ANAC n. 557 del 31.05.2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove è stabilito che «Per assenza dei

presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi». In ogni caso, pur essendo la fattispecie esclusa dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno che i comuni stabiliscano l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l'uso di un conto corrente dedicato.

Ai fini della liquidazione, il comune potrà pertanto richiedere all'operatore di comunicare, in linea con la L. 136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi di un conto corrente bancario o postale, su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il comune potrà inoltre effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni, riservandosi di non riconoscere il rimborso al produttore per prodotti venduti diversi da quelli indicati all'art. 31, comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22.”

Ritenuto necessario predisporre uno schema di convenzione per disciplinare le condizioni generali per l'utilizzo dei buoni e le modalità per ottenere il rimborso dal comune da parte delle ditte, ivi compresa la documentazione richiesta e i controlli che saranno effettuati dall'ente.

Rilevato che la stipulazione della convenzione da parte delle ditte inserite nell'apposito elenco pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna a sensi dell'allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 52/16 del 23 ottobre 2020, e comunque nel pieno rispetto del principio che attribuisce ai beneficiari la libera scelta dell'operatore economico, costituisce presupposto giuridico che legittima le ditte prescelte all'accettazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari da soggetti individuati dai Servizi Sociali del Comune di Monserrato e per il riconoscimento al rimborso a favore della stessa ditta, dei buoni spesa, secondo le condizioni e modalità previste nella stessa convenzione.

DETERMINA

Di approvare lo schema di convenzione allegato per la disciplina delle condizioni generali per l'utilizzo dei buoni e le modalità per ottenere il rimborso dal comune da parte delle ditte, ivi compresa la documentazione richiesta e i controlli che saranno effettuati dall'ente.

Di dare atto che la stipulazione della convenzione da parte delle ditte inserite nell'apposito elenco pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna a sensi dell'allegato 2 della deliberazione della

Giunta regionale n. 52/16 del 23 ottobre 2020, e comunque nel pieno rispetto del principio che attribuisce ai beneficiari la libera scelta dell'operatore economico, costituisce presupposto giuridico che legittima le ditte prescelte all'accettazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari da soggetti individuati dai Servizi Sociali del Comune di Monserrato e per il riconoscimento al rimborso a favore della stessa ditta, dei buoni spesa, secondo le condizioni e modalità previste nella stessa convenzione.

Di stabilire che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente determinazione viene fissato un primo termine per la manifestazione di interesse da parte delle ditte disponibili a stipulare la convenzione allegata al giorno 21 gennaio 2022, salvo aggiornamento dell'elenco delle ditte convenzionate a seguito di presentazione di nuove adesioni, con cadenza settimanale.

Di dare atto che la stipulazione della convenzione e l'eventuale modifica non sostanziale delle clausole e disposizioni contenute nello schema di convenzione, intendendo per tali quelle modifiche che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali dello schema di convenzione approvato con la presente determinazione, avviene mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica o strumenti analoghi.

Responsabile del Settore V

Antonello Madau



Comune di Monserrato

A cura dell'ufficio di Segreteria Generale

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 17/01/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01/02/2022.

Monserrato, 17/01/2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 31**

Settore Proponente: **V SETTORE: Politiche sociali e Lavoro, Pubblica Istr., Asili Nido, Sport, Cultura,**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA DA PARTE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI EX ARTICOLO 31 LEGGE REGIONALE 22/2020**

Nr. adozione settore: **1** Nr. adozione generale: **16**

Data adozione: **17/01/2022**

Visto Contabile

Ufficio Ragioneria e Contabilità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data **17/01/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Luigi Cireddu